



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 09/10/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 9 settembre 2014, n. 260

D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e LR. 11/2001 e ss. mm. ii. - Procedura di VIA per impianto di produzione di energia da fonte eolica nel Comune di Campi Salentina (LE), con infrastrutture connesse nel Comune di Cellino S. Marco (BR) di potenza complessiva pari a 22,4 MW - Proponente: Tre Tozzi Renewable Energy S.p.A., Cod. AU VZU5ME4 - VIA ASSN586.

L'anno 2014 addì 9 del mese di settembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S., ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio, dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato regionale per la V.I.A. (Regolamento Regionale 10/2011, art. 1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4) e delle risultanze della conferenza di servizi del 09.07.2014, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con istanza depositata in data 8 ottobre 2012, acquisita al prot. n. 8103 del 9.10.2012, la Tre Tozzi Renewable Energy S.p.a. formulava istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. ii. per l'impianto in oggetto all'uopo trasmettendo: il progetto definitivo, lo SIA, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa di cui all'art. 24 comma 1 e 2 del medesimo decreto legislativo;

lo scrivente Ufficio formulava richiesta di integrazioni con nota prot. n. 9817 del 26/11/2012 ai fini del perfezionamento dell'istanza, richiedendo marca da bollo più l'analisi degli impatti cumulativi ai sensi della DGR 2122 del 23/12/2012;

la Provincia di Brindisi, con nota prot. 87546 del 29/11/2012, acquisita al prot. n. 005 del 2/1/2013, esprimeva parere favorevole con prescrizioni con riferimento alle sole opere di connessione alla Rete;

con nota depositata il 18/12/2012 ed acquisita al prot. n. 011/2013, la società riscontrava la richiesta di integrazioni di cui al punto precedente soddisfacendo parte delle richieste formulate;

con nota prot. n. 300 del 15/01/2013 lo scrivente Ufficio sollecitava la trasmissione di ulteriore documentazione non ancora pervenuta da parte della società proponente;

con nota depositata il 14/3/2013 ed acquisita al prot. n. 2978 del 22/3/2013, la Società trasmetteva quanto richiesto con comunicazione di cui al precedente punto;

con nota prot. n. 3338 del 3/4/2013 l'Ufficio regionale invitava le amministrazioni e gli Enti interessati ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art.25 c.3 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione;

con nota pervenuta al 24/6/2013 ed acquisita al prot. n. 6795 del 10/7/2013 il MIBAC (Soprintendenza Beni Archeologici) esprimeva parere favorevole con raccomandazioni;

l'Autorità di Bacino della Puglia esprimeva parere di compatibilità con le previsioni del PAI, con

prescrizioni, pervenuto il 17 luglio 2013 ed acquisito al prot. n. 7320 del 23/7/2013;
il Comune di Campi Salentina - Settore Ambiente e Gestione del territorio esprimeva parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni; pervenuto il 12/7/2013 ed acquisito al prot. n. 7387 del 24/7/2013;
l'ASL Lecce esprimeva parere favorevole prot. n. 12934 del 25/02/2014, inoltrato da società proponente con nota dell' 1/4/2014; depositata il 3/4/2014 ed acquisita al prot. n. 3620 del 10/4/2014;
il Settore Ambiente della Provincia di Lecce esprimeva parere favorevole con prescrizioni, pervenuto il 18/11/2013 ed acquisito al prot. n. 11331 del 3/12/2013;
la Provincia di Lecce- Servizio Pianificazione territoriale esprimeva parere di compatibilità con indirizzi del PTCP, inoltrato da società proponente con nota dell' 1/4/2014; depositata il 3/4/2014 ed acquisita al prot. n. 3620 del 10/4/2014;
l'ARPA Puglia esprimeva parere negativo con nota prot 10479 del 25/2/2014 pervenuta con pec del 25/2/2014, acquisita al prot. n. 2224 del 4/3/2014;
Il Comune di Campi Salentina- Assessorato all'Ambiente esprimeva parere negativo, accompagnato da nota del Sindaco pervenuta con pec del 26/2/2014 ed acquisita al prot. n. 2760 del 17/3/2014;
il Servizio di Tutela delle Acque della Regione Puglia trasmetteva l' istruttoria, pervenuta con fax del 6/3/2014 ed acquisita al prot. n. 2897 del 19/3/2014, fornendo le proprie prescrizioni rispetto alla compatibilità dell'intervento con gli ambiti tutelati dal Piano regionale di Tutela della Acque;
La Direzione regionale del MIBAC, con nota del 15/05/2014, acquisita al prot. n. 6202 del 30/06/2014, esprimeva propria valutazione negativa in recepimento istruttoria tecniche della Soprintendenza BAP di Lecce e della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Puglia;
il Servizio Agricoltura- U.P.A. esprimeva di non rilevare contenuti ostativi, con nota inoltrata da società proponente in data 1/4/2014; depositata il 3/4/2014 ed acquisita al prot. n. 3620 del 10/4/2014;
con nota acquisita al prot. n. A00_089_5104 del 29.05.2014, il Comitato regionale per la VIA trasmetteva il parere di competenza, reso ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 27.05.2014.

Considerato che:

con nota prot. n. 5719 del 16/6/2014 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS indiceva per il giorno 25.06.2014 una Conferenza di Servizi al fine di prendere atto del parere del Comitato regionale per la V.1.A. espresso nella seduta del 27.05.2014; alla nota di convocazione della conferenza venivano allegati i pareri delle Amministrazioni/Enti interessati pervenuti nell'ambito del procedimento di V.I.A..

Nella succitata Conferenza venivano acquisite le controdeduzioni prodotte dalla Società proponente con documentazione depositata il 20/06/2014 ed acquisita al prot. n. 6118 del 26/6/2014, nonché i seguenti pareri:

- parere Autorità di Bacino della Puglia con nota pec del 20/06/2014, acquisita al prot. n. 6116 del 26/06/2014;
- parere Servizio Assetto del Territorio prot. n. A00_145/8837 del 25/6/2014;
- nota ARPA Puglia - DAP di Lecce, prot. RELE/16/2014 del 23/6/2014;
- nota Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot.n. 6385 del 24/6/2014
- nota Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente ed Ecologia, prot. n. 37766 del 20/6/2014.

Rilevato che:

il Comitato regionale per la V.I.A. nelle proprie conclusioni del parere espresso nella seduta del 27.05.2014 [...] considerato che:

“Il progetto si inserisce nella piana tra i comuni del Nord Salento, ai piedi della dorsale delle Serre di Sant'Elia, zona di pregio paesaggistico e soggetta a vincolo ex Legge 1497/39. Dal confronto tra le

opere in progetto e gli invarianti strutturali cartografati dal PUG/S del Comune di Campi Salentina emergono inferenze dirette che rendono l'intervento in contrasto con le NTA dello strumento urbanistico, parte strutturale (art. 40.04 e art. 23).

[...] La sovrapposizione delle linee progettuali al sistema storico degli insediamenti che il PUG/S ha cartografato dimostra come risulterebbe compromessa, qualora l'intervento si realizzasse, la leggibilità del paesaggio storico - antropico che il Piano Urbanistico Generale ha inteso tutelare.

Dal punto di vista dell'impatto visivo è inoltre evidente che tutti gli aerogeneratori sono visibili dai centri abitati risultando in contrasto con i contenuti dell'art. 3.2 dell'allegato 4 al Dm 10/09/2010, alcuni posti anche a meno di 1Km dall'area di intervento (Villa Baldassarre), nonché dalla dorsale delle Serre di Sant'Elia, area soggetta a tutela diretta ai sensi della Legge 1497/39, [...].

Come da parere espresso da ARPA Puglia nello Studio di Impatto Ambientale si accenna alla presenza di esemplari meritevoli di tutela, in quanto inseriti nella Direttiva Habitat 9243/CEE [...].

Per quanto riguarda la compatibilità geologica e geotecnica si richiamano i contenuti del parere espresso dall'AdB della Puglia. Tuttavia, preme evidenziare che la particolare trama agraria del territorio e la spiccata vocazione alle produzioni vitivinicole di qualità con specifico riferimento alla produzione del "Negroamaro" (l'area fa parte del parco sociale denominato "Parco del Negroamaro", che vede coinvolti 25 comuni dell'area leccese e brindisina), determinano un'economia strettamente connessa all'uso del suolo e, oggetto di specifiche politiche finalizzate di sostegno.

Gli impatti cumulativi maggiori sono dovuti alla presenza di numerosi impianti fotovoltaici nell'intorno territoriale compreso tra i 5 e i 10 km dalle opere in progetto [...]. L'occupazione territoriale riferibile agli 80 impianti fotovoltaici nell'area di studio è di circo ha 390 (Relazione Impatti Cumulativi pag. 18), ciò incide sulla sottrazione di suolo agricolo [...]"

Alla luce delle motivazioni sopra esposte, preso atto dei pareri pervenuti, il Comitato esprimeva parere sfavorevole di compatibilità ambientale all'intervento.

L'ARPA Puglia esprimeva parere negativo con nota istruttoria pervenuta con pec del 25/2/2014 ed acquisita al prot. n. 2224 del 4/3/2014;

il Comune di Campi Salentina- Assessorato all'Ambiente, con nota di accompagnamento del Sindaco, esprimeva parere negativo, pervenuto con pec del 26/2/2014, acquisito al prot. n. 2760 del 17/3/2014;

la Direzione regionale MIBAC, con nota 15/05/2014, acquisita al prot. n. 6202 del 30/06/2014, esprimeva valutazione negativa in recepimento istruttorie tecniche della Soprintendenza BAP di Lecce e della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Puglia;

il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi, con nota prot. n. 37766 del 20/6/2014, acquisita al prot. n. 6203 del 30/06/2014, affermava di approvare e condividere il parere non favorevole espresso dal Comitato VIA regionale.

Considerato che:

in sede di conferenza di servizi del 25.06.2014, in considerazione del complesso dei pareri espressi in seno al procedimento, la presa d'atto del parere del Comitato regionale per la VIA e avendo ritenuto che le osservazioni trasmesse dal proponente non contengono elementi di approfondimento sufficienti a superare le criticità espresse dal Comitato VIA, è stato assunto il giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto definitivo dell'impianto eolico oggetto di istanza (14 aerogeneratori per una potenza complessiva di 22,4 MW);

con nota prot. n. A00_089_6221 del 30.06.2014, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss. mm. ii., inoltrava formale preavviso di rigetto relativamente al procedimento in oggetto, invitando la società proponente a trasmettere le proprie osservazioni nel termine di dieci giorni consecutivi dal ricevimento del medesimo. Comunicava, inoltre, che in difetto di queste ultime, avrebbe provveduto all'emanazione del provvedimento definitivo sulla base della documentazione già in atti.

La società proponente, con nota pec del 9/7/2014, acquisita al prot. n. 6949 del 23/7/2014, riscontrava il

preavviso di diniego del 30/6/2014, limitandosi a ribadire “l’assenza di situazioni concrete tali da giustificare il preavviso di diniego sulla VIA”.

TUTTO CIO’ PREMESSO,

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la V.I.A. ai sensi dell’art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 27.05.2014 che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi del 25.06.2014;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell’art.10-bis della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii. (nota prot. n. 6425/2014), la società proponente ha trasmesso in data 9/7/2014 nota acquisita al prot. n. 6949 del 23/7/2014, in cui riscontrava il preavviso di diniego del 30/6/2014, limitandosi a ribadire “l’assenza di situazioni concrete tali da giustificare il preavviso di diniego sulla VIA”;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 13 c.1 della l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 26 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A./V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n, 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. n. 161 del 22 febbraio 2008, con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Reg. Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20/05/2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell’art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell’Ufficio Programmazione Politiche

energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza.

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere, in conformità al parere reso dal Comitato regionale per la VIA in data 27/05/2014 e alle risultanze della conferenza di servizi del 25/06/2014, giudizio di compatibilità ambientale negativo per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Campi Salentina (LE), con infrastrutture connesse nel Comune di Cellino S. Marco (BR) di potenza complessiva pari a 22,4 MW; proponente: Tre Tozzi Renewable Energy S.p.a, con sede legale in Via Zuccherificio n.10, 48123 Mezzano (RA)
- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, alle Province di Brindisi e di Lecce, al Comune di Campi Salentina (LE) e di Cellino San Marco (BR), all'Autorità di Bacino della Puglie, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA –Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. Caterina Dibitonto